



CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE CIVILE

La Corte di Appello di Salerno, sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori Magistrati:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Dott. Bruno de Filippis | Presidente relatore |
| 2. Dott.ssa Marina Ferrante | Consigliere |
| 3. Dott.ssa Sofia Rotunno | Consigliere |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al **n. 882/2012 R.G.**

TRA

FORTE VINCENZO, nato a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 22 novembre 1965, rappresentato e difeso, come da mandato a margine dell'atto di appello, dagli avv. Germano Di Feo, Pasquale Acone e Modestino Acone ed elettivamente domiciliato in Agropoli (SA), alla via Pio X n.14;

APPELLANTE

E

LANGELLA ANGELO, nato a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 10 gennaio 1941, rappresentato e difeso dall'avv. Eva De Vivo, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa, in San Gennarello di Ottaviano (NA), alla via Luigi Carbone n. 5;

APPELLATO

avente ad oggetto: impugnazione di lodo nazionale.

All'udienza del 13 ottobre 2016 la causa veniva assegnata a sentenza, con i termini di legge.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 29 ottobre 2012, Forte Vincenzo chiamava in giudizio Langella Antonio, per sentir dichiarare la nullità del lodo depositato il 5 agosto 2011 dal Collegio arbitrale nominato per effetto della clausola compromissoria prevista dalla lettera C della scrittura privata del 3/5/2010.

Con tale lodo, gli arbitri avevano rigettato le sue domande di pagamento delle somme e della penale prevista nella citata scrittura, ritenendo nulla, per mancanza di causa, la relativa previsione.



Dopo aver descritto la controversia oggetto del lodo, egli chiedeva dichiararsi la nullità dello stesso ai sensi del primo comma (nn. 4, 9, 11 e 12) e del terzo comma dell'art. 829 c.p.c.

L'appellante affermava che il collegio arbitrale aveva dichiarato la nullità dell'art. 8 della scrittura privata del 25 gennaio per difetto di causa, senza provocare, sul punto, il contraddittorio tra le parti.

A sostegno di tale motivo citava giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo la quale il giudice che ritenga, dopo l'udienza di trattazione, di sollevare una questione non considerata dalle parti e rilevabile d'ufficio, deve sottoporla ad esse al fine di provocare il contraddittorio e consentire lo svolgimento delle opportune difese (Cass., 4/9/2012, n. 14828).

Egli sosteneva ancora che vi era stata violazione del principio della domanda e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché il Collegio avrebbe dovuto attenersi alla domanda di arbitrato, con la quale era stata chiesta la condanna del Langella a tenere indenne la società Ottobici dalle somme chieste con decreto ingiuntivo ed al pagamento della penale prevista. Sosteneva altresì che non sussisteva alcuna nullità della clausola contrattuale per difetto di causa, poiché la stessa, integrando un patto parasociale, non poteva essere dichiarata tale se non per violazione dei principi generali dell'ordinamento e che Forte aveva un indubbio interesse a che tutte le passività provocate dal Langella nel corso della sua gestione restassero a carico dello stesso.

Infine l'appellante invocava la possibilità di essere rimesso in termini, per emendare la domanda e chiedere la condanna del Langella nei confronti della società Ottobici e non direttamente nei suoi confronti.

Si costituiva ritualmente la controparte, contestando le avverse domande.

L'appellato affermava che il potere del giudice di dichiarare d'ufficio una nullità può essere esercitato indipendentemente dall'attività delle parti ed anche per una ragione diversa da quelle espressamente dedotte.

Affermava altresì che Forte Vincenzo doveva essere nominato amministratore della società a far data dal 31/10/2010 e, per il periodo pregresso, nel quale sorse il debito oggetto di causa, non aveva alcun titolo nella stessa. Da ciò derivava l'assenza di causa, dichiarata dal collegio arbitrale.

L'appellato concordava con l'affermazione secondo cui non è possibile realizzare un'attribuzione patrimoniale in favore di un soggetto, né assumere un obbligo nei suoi confronti, se non ricorre una giustificazione di tali prestazioni, che l'ordinamento consideri adeguata.

Per quanto concerne la validità dei patti parasociali, sostenuta dalla controparte, affermava che l'art. 8 non costituiva un patto per garantire il Forte da eventuali passività cagionate dal Langella, poiché il primo aveva già dato il suo consenso alla risoluzione delle scritture di compravendita ed aveva già espresso il consenso a configurare quale causale del pagamento della somma versata dal secondo come compenso per aver operato in nome della società Ottobici.



L'appellato riteneva infine inammissibile e priva di fondamento la richiesta di rimessione in termini e rinnovava, nel merito, l'eccezione già formulata, secondo cui non gli era stata comunicata tempestivamente l'avvenuta notifica del decreto ingiuntivo, precludendogli un'eventuale opposizione.

Con la comparsa conclusionale l'appellante ribadiva le proprie richieste e sosteneva che la giurisprudenza citata dalla controparte per negare la violazione del contraddittorio non era pertinente.

Sosteneva altresì che Forte, il 10 dicembre 2010, aveva notificato a Langella "atto di invito e diffida", al quale erano stati allegati copia del decreto ingiuntivo e dell'atto di pignoramento e che con l'istanza di nomina del collegio arbitrale era stata chiesta la condanna del Langella a tenere indenne la società Ottobici da ogni addebito a suo carico. (Il Collegio aveva invece tenuto presente la versione della clausola contenuta nella memoria conclusiva).

L'appellante sosteneva ancora che Forte aveva interesse a che il valore delle quote sociali compravendute non venisse alterato per effetto di passività create dal Langella nel corso della sua gestione e che, pertanto, ben sussisteva il suo interesse a pretendere il pagamento delle somme dovute da Langella alla società.

Infine chiedeva affermarsi il suo diritto di proporre nuovamente la domanda arbitrale, ottenendo la rimessione in termini.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente controversia si inquadra nel contesto di quattro scritture private intercorse tra Forte Vincenzo, Langella Angelo (e D'Ambrosio Enrico), con le quali, in un primo momento Langella aveva promesso di acquistare quote della società Ottobici, divenendone amministratore e, successivamente, le quote erano state ritrasmesse a Forte Vincenzo, a suo volta poi nominato amministratore della predetta società.

Essa, in particolare, riguarda il rifiuto del Langella di pagare la somma derivante da decreto ingiuntivo originato da un atto a sua firma avvenuto nel periodo in cui egli era amministratore della società ed azionato dalla società Aviglianfer nei confronti della Ottobici.

Il punto 8 della scrittura del 25 gennaio 2010, poi confermata con la successiva scrittura del 3/5/2010, recita:

Ogni debito di natura civilistica e/o tributaria facente capo alla gestione Langella che va dal 21 settembre 2009 al 31/10/2010 sarà a suo carico e dovrà essere pagata immediatamente a semplice richiesta di Forte Vincenzo, indipendentemente dalla contestazione che vorrà, a sue spese, fare il Langella. Per cui trascorsi giorni cinque dalla richiesta viene stabilita una penale di euro 3.000,00 per ogni giorno di ritardo, oltre l'effettivo pagamento di quanto dovuto.

Il lodo arbitrale oggi impugnato, rilevato che, nel relativo giudizio, Forte aveva chiesto la condanna di Langella all'immediato pagamento, in suo favore, della somma di euro 48.938,75 portata dal decreto ingiuntivo,



tenendo indenne la società Ottobici da ogni addebito a suo carico, rigettava la domanda, ritenendo nullo il punto otto della scrittura, per difetto di causa. Il collegio arbitrale riteneva infatti che Forte non potesse pretendere in proprio il pagamento della somma, senza alcun obbligo di ritrasmettere alla società la somma in questione.

L'appellante formulava la sua richiesta di dichiarazione di nullità nei termini di cui all'art. 829 n. 9 c.p.c., rilevando che nessuna eccezione era stata formulata sul punto e ritenendo che il collegio arbitrale, prima di decidere, dovesse suscitare, sulla questione, il contraddittorio.

Osserva la Corte che il secondo comma dell'art. 101 c.p.c. prevede che il giudice, se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevabile d'ufficio, deve assegnare alle parti, a pena di nullità, un termine per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla questione.

Il citato principio di rispetto del contraddittorio è ripreso dal quarto comma dell'art. 183 ove si afferma che il giudice nell'udienza di trattazione, richiede alle parti i chiarimenti necessari ed indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione.

In ragione di ciò l'impugnazione del lodo arbitrale, proposta ai sensi dell'art. 829 n. 9 c.p.c., deve essere accolta.

La giurisprudenza di legittimità ha affermato che il giudice ha il dovere di rilevare ogni forma di nullità del contratto, “una volta provocato il contraddittorio sulla questione” (Cfr. Cass., sez. un., sent. n. 14828/2012).

Il principio è stato ribadito anche in relazione ai giudizi arbitrali. (Cass., sent. n. 2201 del 31/01/2007: “Anche nel giudizio arbitrale l'omessa osservanza del contraddittorio - il cui principio si riferisce non solo agli atti ma a tutte quelle attività del processo che devono svolgersi su un piano di paritaria difesa delle parti - non è un vizio formale ma di attività; sicché la nullità che ne scaturisce ex art. 829, n. 9, cod. proc. civ. - e che determina, con l'invalidità dell'intero giudizio, quella derivata della pronuncia definitiva - implica una concreta compressione del diritto di difesa della parte processuale..”).

La medesima giurisprudenza ha posto limitazioni al principio, come nel caso in cui si verta in tema di questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda rilevabili in ogni stato e grado del processo (Cass., 21/7/2016, n. 15019), ma tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, nel quale la pregiudiziale determinativa del lodo non attiene al rito o alle formalità di costituzione del collegio.

Neppure è applicabile il principio stabilito dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 9591 del 30/4/2011, secondo la quale l'omessa indicazione alle parti, ad opera del giudice, di una questione di fatto ovvero mista di fatto e diritto rilevata d'ufficio, sulla quale si fonda la decisione, comporta la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa solo quando la parte che se ne dolga prospetti in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere



qualora il contraddittorio sulla predetta eccezione fosse stato tempestivamente attivato.

Nel caso di specie, infatti, l'appellante ha illustrato specifiche ragioni di doglianza, non limitandosi all'indicazione dell'astratta violazione del contraddittorio.

Una volta affermata la nullità del lodo per il profilo descritto, deve essere esaminata la questione relativa alla fase rescissoria del giudizio.

Ai sensi dell'art. 830 c.p.c., la Corte deve decidere la controversia nel merito, essendosi, per effetto dei motivi di impugnazione, regolarmente instaurato il contraddittorio sul punto.

(Cfr. Cass., sent. n. 3063 dell'8/2/2013: "In tema di giudizio arbitrale, la sentenza dichiarativa della nullità del lodo per violazione del principio del contraddittorio non ha carattere definitivo perché non esaurisce la controversia tra le parti ma decide solo una questione pregiudiziale processuale. Infatti, dopo aver accertato una siffatta nullità, il giudice dell'impugnazione è tenuto, salva diversa concorde volontà delle parti, ad esperire il giudizio rescissorio garantendo il rispetto dinanzi a sé del menzionato principio in precedenza violato dagli arbitri"; Cass., sent. n. 11788 del 21 maggio 2007: "Nel giudizio di impugnazione per nullità di un lodo arbitrale, la competenza a conoscere del merito, dopo l'esaurimento della fase rescindente, presuppone un lodo emesso da arbitri effettivamente investiti di "potestas iudicandi"; la violazione del contraddittorio, pur costituendo un vizio idoneo a determinare la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, n. 9) cod. proc. civ., non integra una situazione di totale carenza di potere degli arbitri e di inesistenza del lodo, sicché, accertata la nullità del lodo per aver gli arbitri pronunciato su una o più domande senza il rispetto del principio del contraddittorio (perché proposte solo nella comparsa conclusionale), il giudice dell'impugnazione deve esperire il giudizio rescissorio").

Il merito della causa consiste nello stabilire se il punto 8 della citata scrittura privata sia o meno viziato per difetto di causa.

Sul punto deve essere richiamata la costante giurisprudenza di legittimità, con particolare riferimento allo scopo pratico del negozio, alla sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente rivolto a realizzare.

(Cfr. Cass. 8 maggio 2006, n. 10490 e Cass., 12 novembre 2009, n. 23941: "Causa del contratto è lo scopo pratico del negozio, la sintesi, cioè, degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare, c.d. causa concreta, quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato").

In base a tali principi, deve essere disattesa la tradizionale nozione di causa intesa come funzione economico-sociale del contratto ed occorre porre l'attenzione al reale assetto di interessi che il contratto è diretto a realizzare, cioè alla concreta modificazione che produce nella sfera giuridica dei contraenti (teoria della funzione economico individuale e dello scopo pratico del contratto).



Nel caso di specie, Forte, in qualità di acquirente della maggioranza delle quote sociali (28,50% + 49%), aveva un concreto interesse a che il patrimonio della società non venisse depauperato ed analogo interesse aveva in qualità di amministratore subentrante.

Deve pertanto negarsi che la previsione contrattuale, a parte ogni successivo rapporto tra Forte stesso e la società Ottobici, possa ritenersi priva di causa giuridicamente rilevante.

Come ulteriore difesa, l'appellato ha affermato di non essere stato tempestivamente informato e, pertanto, di non essere stato messo in condizione di opporsi al decreto ingiuntivo.

Tale eccezione non può essere accolta, poiché il decreto ingiuntivo e l'atto di precetto, ricevuti dalla Ottobici il 9/12/2010, risultano notificati personalmente a Langella Angelo, ad istanza di Forte, in data 10/12/2010.

Oltre a ciò, si osserva che, nella scrittura privata, né al punto 6, né al punto otto si subordina l'obbligo di pagamento del Langella a particolari formalità di comunicazione del debito.

In ordine al quantum, si osserva che non può essere accolta, in quanto non ricompresa nei termini del punto otto della scrittura, la richiesta di rimborso delle spese della procedura immobiliare.

Si ravvisano motivi di equità, in relazione all'effettivo interesse della parte, per la riduzione della penale prevista, da limitare ad euro 24.000,00.

L'appello deve pertanto essere accolto nei termini specificati, con ogni conseguenza in ordine alle spese, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Salerno, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, così provvede:

- 1) Dichiara la nullità del lodo arbitrale reso in Vallo della Lucania e depositato il 5 agosto 2011, per violazione del principio del contraddittorio.
- 2) Accoglie la domanda proposta da Vincenzo Forte e per l'effetto condanna Angelo Langella al pagamento in favore dell'esponente della somma di euro 48.938,75, con interessi dalla domanda al soddisfo, nonché al pagamento della penale prevista, da quantificare complessivamente in euro 24.000,00.
- 3) Condanna Langella Angelo al pagamento, in favore della controparte, delle spese di causa, liquidate in € 100,00 per esborsi, ed € 4.000,00 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi predetti, oltre C.N.A. ed I.V.A., sull'imponibile, nella misura di legge,

Così deciso in Salerno, 9 gennaio 2017

IL PRESIDENTE estensore
Dott. Bruno de Filippis

